

Bruxelles, 11 ottobre 2018
(OR. en)

13079/18

DAPIX 309
CRIMORG 129
ENFOPOL 494
ENFOCUSTOM 198
JAI 995

RISULTATI DEI LAVORI

Origine:	Segretariato generale del Consiglio
in data:	11 ottobre 2018
Destinatario:	delegazioni
n. doc. prec.:	12459/18
Oggetto:	Conclusioni del Consiglio sull'attuazione delle disposizioni generali relative alla protezione dei dati di cui al capo 6 della decisione 2008/615/GAI del Consiglio - Valutazione del Regno Unito riguardo allo scambio automatizzato di dati sul DNA

Si allegano per le delegazioni le conclusioni del Consiglio sull'attuazione delle disposizioni generali relative alla protezione dei dati di cui al capo 6 della decisione 2008/615/GAI del Consiglio, adottate dal Consiglio nella sua 3641^a sessione tenutasi l'11 ottobre 2018.

CONCLUSIONI DEL CONSIGLIO

**sull'attuazione delle disposizioni generali relative alla protezione dei dati di cui al capo
6 della decisione 2008/615/GAI del Consiglio**

Valutazione del Regno Unito riguardo allo scambio automatizzato di dati sul DNA

1. A norma dell'articolo 25, paragrafo 2, della decisione 2008/615/GAI del Consiglio, la trasmissione di dati personali ai sensi di tale decisione può avvenire solo dopo l'attuazione delle disposizioni relative alla protezione dei dati di cui al capo 6 della decisione nella legislazione nazionale dei territori degli Stati membri interessati alla trasmissione. Il Consiglio deve decidere all'unanimità se questa condizione è soddisfatta. Tale disposizione non si applica agli Stati membri in cui la trasmissione di dati personali ai sensi della suddetta decisione è stata già avviata a norma del trattato di Prüm (2005).
2. Conformemente all'articolo 20 della decisione 2008/616/GAI, la verifica del rispetto della condizione di cui sopra deve essere effettuata sulla base di una relazione di valutazione fondata su un questionario. Per quanto riguarda lo scambio automatizzato di dati conformemente al capo 2 della decisione 2008/615/GAI, la relazione di valutazione deve inoltre basarsi su una visita di valutazione e un'esperienza pilota.
3. A norma del capo 4, punto 1.1, dell'allegato della decisione 2008/616/GAI, il questionario elaborato dal gruppo di lavoro competente del Consiglio riguarda ciascuno degli scambi automatizzati di dati e deve essere completato da uno Stato membro non appena questi ritenga di soddisfare le condizioni preliminari per lo scambio di dati nella pertinente categoria di dati.
4. Il Regno Unito ha completato il questionario sulla protezione dei dati e quello sullo scambio di dati sul DNA. Il Regno Unito ha effettuato con successo un'esperienza pilota con l'Austria e la Germania. Una visita di valutazione ha avuto luogo nel Regno Unito e il gruppo di valutazione austriaco/tedesco/francese ha redatto una relazione al riguardo che è stata trasmessa al competente gruppo di lavoro del Consiglio (doc. 11545/18 JAI 827 DAPIX 257 CRIMORG 110 ENFOPOL 418 ENFOCUSTOM 172).

5. È stata presentata al Consiglio una relazione globale di valutazione che sintetizza i risultati del questionario, della visita di valutazione e dell'esperienza pilota in materia di scambio di dati sul DNA (doc. 11869/1/18 REV 1 DAPIX 263 CRIMORG 115 CT 141 ENFOCUSTOM 175 ENFOPOL 432 JAI 849).
6. Durante la riunione del Gruppo "Scambio di informazioni e protezione dei dati" (DAPIX) del 17 settembre 2018, si è constatato che ogni Stato membro vincolato dalla decisione 2008/615/GAI concorda che sono rispettate le condizioni che consentono al Consiglio di concludere che, ai fini dello scambio automatizzato di dati sul DNA, il Regno Unito ha pienamente attuato le disposizioni generali relative alla protezione dei dati di cui al capo 6 della decisione 2008/615/GAI.
7. Il Consiglio conclude pertanto che ai fini dello scambio automatizzato di dati sul DNA, il Regno Unito ha pienamente attuato le disposizioni generali relative alla protezione dei dati di cui al capo 6 della decisione 2008/615/GAI.
8. Inoltre il Consiglio chiede al Regno Unito di rivedere, entro 12 mesi dall'avvio dello scambio automatizzato di dati, la sua politica di esclusione degli schedari dei dati sul DNA di sospetti, alla luce dell'esperienza operativa acquisita con lo scambio di dati sul DNA in ambito Prüm e delle spiegazioni contenute nella relazione sulla visita di valutazione (11545/18). Se, entro tale termine, il Regno Unito non avrà notificato al Consiglio che mette a disposizione gli schedari dei dati sul DNA di sospetti, il Consiglio rivaluterà, entro tre mesi, la continuazione o la cessazione dello scambio automatizzato di dati sul DNA con il Regno Unito.
